

Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

Prot. n. 12142/60.11.2022 del 10.06.2022 Pos. n. 2

Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento dell'Ambiente
(Rif. Nota 31 maggio 2022, n. 39858)

Oggetto: *Art.91 della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9 – Allegato – Definizione tariffe regionali a copertura delle spese istruttorie per il rilascio di autorizzazioni ambientali poste a carico dei soggetti proponenti – Richiesta interpretazione autentica.*

1. Con la nota in riferimento Codesto Dipartimento chiede l'avviso di questo Ufficio in merito alla corretta interpretazione dell'art. 25, comma 7, della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, nella parte in cui introduce al comma 5 dell'art. 91, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, le parole *“e dell'ufficio del commissario di governo contro il dissesto idrogeologico della Regione siciliana”*.

In particolare, paventata una erronea formulazione della disposizione, viene chiesto se, l'esonero dall'onere di pagamento delle tariffe in capo al *“commissario”*, introdotto dalla disposizione richiamata solo per le autorizzazioni VAS (oggetto del comma 5 dell'art 91, legge regionale n. 9/15), possa intendersi come operante per tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale (previste dal comma 3 dell'art. 91), ovvero *“se necessiti di apposita norma correttiva /di interpretazione”*.

La formulazione del superiore quesito viene preceduta da una ricostruzione del quadro normativo di riferimento, mediante il richiamo alle modifiche ed integrazioni apportate, nel tempo, al testo originario dell'art. 91 della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9 .

In particolare la Richiedente Amministrazione evidenzia che:

- *“l’art. 52 della legge regionale 11 agosto 2017 n. 16 , ha modificato il sopra richiamato comma 3 dell’art. 91 (...) aggiungendo dopo le parole “le tariffe dovute dai proponenti e dalle autorità procedenti” le parole “ad esclusione delle amministrazioni regionali”.*

- *“Successivamente l’art. 25, comma 7 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, ha ulteriormente modificato l’art. 91 della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9, estendendo l’esenzione al pagamento delle tariffe istruttorie anche al Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione siciliana.”*

Purtuttavia, non rinvenendo nel corpo del richiamato comma 5 dell’art. 91, della legge regionale n. 9/2015, l’espressione *“ad esclusione delle amministrazioni regionali”*, presente, invece, nel corpo del comma 3 del medesimo articolo, codesto Dipartimento ritiene che: *“il riferimento operato (dall’art. 27, comma 7, della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9) al comma 5 sia riferito ad un mero refuso (...)”*

Secondo l’interpretazione fornita dal Richiedente, pertanto, sarebbe di tutta evidenza l’intento del legislatore di stabilire che *“il commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione siciliana”* al pari delle *“ amministrazioni regionali”* , sia esonerato dal pagamento delle tariffe istruttorie relative al rilascio di tutte le autorizzazioni e valutazioni ambientali di competenza regionale indicate al comma 3, e non solo della VAS di cui al comma 5 , al fine di agevolare l’azione del commissario di Governo per l’espletamento delle procedure relative alla realizzazione di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico.

2. In ordine al quesito sottoposto si osserva quanto segue.

La ricostruzione normativa così come riportata nella richiesta in riscontro appare incompleta.

Ed invero, la disciplina del versamento di tariffe conseguenti alle *“autorizzazioni ambientali di competenza regionale”* è contenuta nei commi 3 e 5 del richiamato art. 91 della legge regionale 9/2015, che – come peraltro evidenziato da codesto richiedente – ha subito nel tempo alcune modifiche.

In particolare, con riguardo alla questione sottoposta, deve evidenziarsi che, con l'art. 52¹ della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16. il legislatore regionale ha modificato entrambi i commi della menzionata disposizione, introducendo, sia nel contesto del comma 3 che in quello del comma 5, la locuzione *“ad esclusione delle amministrazioni regionali”*.

Diversamente da quanto evidenziato nella richiesta di parere in riscontro, dunque, l'integrazione appena menzionata ha riguardato ciascuna delle due disposizioni regolanti la materia, con la conseguente esclusione delle amministrazioni regionali dall'obbligo di pagamento degli oneri derivanti dalle autorizzazioni di cui al comma 3 e di cui al successivo comma 5.

Con il successivo intervento normativo contenuto nel comma 7² dell'art. 25 l.r.9/2020, è stato, invece, modificato esclusivamente il testo del comma 5 del più volte richiamato art. 91, con l'introduzione della ulteriore locuzione *“e dell'ufficio del commissario di governo contro il dissesto idrogeologico della regione Siciliana.”*

Ciò premesso, in conseguenza delle richiamate modifiche, i commi 3 e 5 dell'art. 91 della legge regionale 9/2015, nel testo oggi vigente dispongono come segue:

Comma 3 : *“Ai fini dell'istruttoria per il rilascio degli atti e dei pareri relativi alla Valutazione Ambientale Strategica, alla Valutazione di Impatto Ambientale, alla Valutazione di Incidenza Ambientale ed alla Autorizzazione Integrata Ambientale, le tariffe dovute dai proponenti e dalle autorità procedenti, ad esclusione delle amministrazioni regionali vengono determinate come da seguente allegato”*.

Comma 5 : *“In caso di VAS su strumenti di pianificazione territoriale sono tenuti al relativo versamento tutte le amministrazioni competenti ad esclusione delle amministrazioni regionali e dell'ufficio del commissario di governo contro il dissesto*

1 **L.R. 11-8-2017 n. 16 - Art. 52:** *“1. All'articolo 91, comma 3, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 dopo le parole "le tariffe dovute dai proponenti e dalle autorità procedenti, " sono aggiunte le parole "ad esclusione delle amministrazioni regionali" e dopo la parola "prospetto" sono aggiunte le parole "che costituisce anche parametro di riferimento per la remunerazione delle attività istruttorie svolte dai componenti della commissione, in aggiunta alla partecipazione alle sedute e nei limiti della disponibilità finanziaria di cui al capitolo 442545, secondo criteri da adottarsi con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 18 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3". 2. All'articolo 91, comma 5, della legge regionale n. 9/2015 dopo le parole "tutte le amministrazioni competenti" aggiungere "ad esclusione delle amministrazioni regionali".*

2 **L.R. 12-5-2020 n. 9 - Art. 25:** *“Al comma 5 dell'articolo 91 della legge regionale 9/2015 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole "ad esclusione delle amministrazioni regionali" sono aggiunte le parole "e dell'ufficio del commissario di governo contro il dissesto idrogeologico della Regione siciliana.".*

idrogeologico della Regione siciliana, ovvero i privati che presentano i relativi piani, in conformità alla vigente legislazione (...)”.

Ne consegue che, le disposizioni regionali da ultimo riportate, non sembrano lasciare spazio a dubbi interpretativi di alcun tipo.

Com'è noto, in applicazione dell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, le norme giuridiche vanno interpretare innanzi tutto e principalmente tenendo conto del significato letterale, non potendosi attribuire al testo altro senso “*se non quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse*”.

Quando il significato di una disposizione è chiaro ed univoco, non è dunque consentito all'interprete di sostituire a questo significato uno diverso, ancorché ritenuto più conforme alla presunta finalità della legge, essendo la ricerca della “*ratio legis*” un criterio di interpretazione sussidiario che interviene solo in ipotesi di dubbia lettura di una norma.

A ciò deve aggiungersi che la disposizione contenuta nel comma 5 ha natura di norma di carattere speciale e, dunque, non può che essere applicata alla specifica fattispecie dalla stessa normata.

Ne consegue che, l'ufficio del commissario di governo contro il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana è escluso dall'obbligo di versamento solo in ipotesi di “*VAS su strumenti di pianificazione territoriale*”.

Resta inteso che, qualora fosse ritenuto necessario al fine di “*agevolare l'azione del commissario di Governo*”, potrebbe anche essere valutata, nelle opportune sedi, la possibilità di apportare le necessarie modifiche anche al comma 3 dell'art.91 della legge regionale n. 9/2015.

Ferma restando, tuttavia, la necessità di valutare l'impatto che una deroga così estesa agli obblighi di versamento, potrebbe provocare all'erario.

Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello scrivente.

Si rammenta che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza

che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere pubblicato sul sito istituzionale di questo Ufficio

F.to Avv. Marina Miceli

F.to Avv. Giuseppa Mistretta

L'AVVOCATO GENERALE

F.to Bologna